



**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 12/2012

OGGETTO: *Applicazione articolo 6 comma 3 della Legge 122/2010*

Il giorno tredici del mese di aprile duemiladodici, a partire dalle ore 16:30 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1.	<i>Nigro Giovanni</i>	<i>Presidente Agenzia</i>	X
2.	<i>Campia Franco</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
3.	<i>Di Nisio Dante</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
4.	<i>Martina Celeste</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
5.	<i>Mazza Alessandro</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
6.	<i>Seymandi Roberto</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
7.	<i>Daniel Nino</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
8.	<i>Lubatti Claudio</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X

*E' presente **Dott.sa Giulia Colangelo** in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall'Ente di appartenenza. E' presente altresì **Ing. Cesare Paonessa**, Direttore Generale f.f.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Nigro Giovanni** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

Oggetto: Applicazione articolo 6 comma 3 della Legge 122/2010.

Premesso che:

- in data 09/05/2003 veniva costituita – secondo la previsione dell’art. 8 della legge regionale del Piemonte 4 gennaio 2000 n° 1 – l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, mediante firma di convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino ed altri Comuni nell’ambito metropolitano torinese, per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico;
- L’Assemblea del 21 dicembre 2009 con l’approvazione del Bilancio Pluriennale 2010 non ha modificato le indennità di funzione mensile, previste per il 2009, per gli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione pari a:
 - € 3.899,25 lordi al mese l’indennità di funzione del Presidente;
 - € 1.660,00 lordi al mese l’indennità di funzione dei Consiglieri d’amministrazione.
- con determinazione n. 498 del 23 dicembre 2009 si procedeva conseguentemente all’impegno di spesa relativo alle indennità di funzione, gettoni di presenza e rimborso spese agli amministratori del Consorzio per l’anno 2010;
- successivamente l’art. 5 comma 7 del D.Lgs. n° 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla legge di conversione n° 122 del 30/7/2010, disponeva che: *“con decreto del Ministro dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l’importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”*;
- con deliberazione n. 13 del 23/7/2010 il Consiglio di Amministrazione, nello Stato di attuazione dei programmi al 30 Giugno 2010, proposto all’Assemblea e successivamente approvato dalla stessa nella seduta del 20 Settembre 2010, evidenziava la criticità della questione e la necessità di ottenere specifici chiarimenti sul tema;
- conseguentemente, con determinazione del Direttore generale f.f. n° 347 del 26/7/2010 si disponeva la sospensione dell’erogazione delle indennità di funzione ai membri del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, in attesa di un approfondimento delle novità normative introdotte con il citato D.L. n° 78/2010 e s.m.i.;
- si poneva infatti il problema di verificare la persistenza dell’erogabilità dell’indennità di funzione ai componenti del Consiglio d’Amministrazione stante la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del citato art. 5, comma 7, sul presupposto che l’Agenzia per la mobilità metropolitana era consorzio promosso dalla L.R. Piemonte n. 1/2000, a cui, sulla base della Convenzione e dello Statuto si debbono applicare le disposizioni per i consorzi di funzioni di cui all’art. 31 del T.U.E.L., e che i consorzi ex art. 31 del T.U.E.L. sono annoverabili tra le forme associative di enti locali;
- nel contempo si doveva peraltro rilevare sul tema che l’art. 8 della citata L.R. Piemonte n° 1 del 4/1/2000, in materia di trasporto pubblico locale (competenza riservata in via esclusiva alla Regione dall’art. 117 Cost., come modificato dalla L. n° 3/2001, nonché dal D.Lgs. n° 422/1997 in attuazione dell’art. 4 comma 4 della legge “Bassanini” n° 59/1997), ed istitutiva dell’Agenzia

per la mobilità metropolitana, prevede che siano la convenzione tra gli enti partecipanti e lo statuto del consorzio a disciplinare gli organi e le loro competenze, nonché le risorse finanziarie del medesimo e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario. Ciò portava a ritenere che tutti gli aspetti relativi all'organizzazione, ed in particolare per quanto qui interessa la determinazione delle indennità e dei compensi spettanti ai suoi amministratori, dovessero rientrare esclusivamente nella competenza normativa della Regione, eventualmente integrati in via statutaria e convenzionale dall'ente stesso.

- al tempo stesso il citato D.L. n° 78/2010 non risultava aver modificato le disposizioni di cui all'art. 82 comma 1, comma 5 e comma 8, e dell'art. 83 comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.), valevoli anche per i consorzi e per le altre forme associative tra enti locali, che continuavano a prevedere la sussistenza di un'indennità di funzione per i componenti degli organi esecutivi dei consorzi (comma 1), che tali indennità di funzione non fossero cumulabili, per cui l'interessato dovesse optare per una delle due, ovvero per la percezione del 50% di ciascuna (comma 5), che la relativa misura fosse determinata con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con quello del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali secondo precisi criteri dettati dalla stessa norma (comma 8).
- l'art. 83, comma 2, letto in combinato disposto con l'art. 82 comma 5, nel disciplinare il divieto di cumulo, rendeva poi in ogni caso salve le diverse disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, tra le quali i consorzi.
- lo stesso principio di non gratuità ed il carattere non meramente onorifico della titolarità delle cariche pubbliche nelle forme associative tra enti locali risultava tra l'altro indirettamente ribadito dall'art. 6 comma 2 dello stesso D.L. n° 78/2010, laddove escludeva dall'applicazione della medesima disposizione gli enti di cui al D. lgs. 165/2001, tra i quali sono espressamente indicati anche i consorzi.
- le disposizioni sopra citate di prestavano pertanto ad una chiave di lettura fondata sulla considerazione che l'art. 5 comma 7 del D.L. n° 78/2010 non avrebbe in realtà introdotto, in disparte per un attimo ogni ulteriore considerazione circa l'esclusiva competenza regionale in materia, alcuna effettiva novità per i titolari degli organi di amministrazione delle forme associative tra enti territoriali che non fossero già amministratori locali, e che non percepissero pertanto alcun'altra indennità se non quella erogata dalla forma associativa di cui facevano parte.

Considerato che:

- in data 16 Settembre 2011 è stata convocata l'Assemblea dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana per discutere la presente proposta di Deliberazione;
- la medesima seduta è stata sospesa, su richiesta di alcuni Enti consorziati, per procedere ad ulteriori approfondimenti sulla citata deliberazione, e rinviata alla data del 28 Settembre 2011;
- alla riapertura dei lavori, il giorno 28 Settembre 2011, è emerso che gli approfondimenti richiesti non erano ancora stati del tutto espletati e quindi il Presidente ha riproposto la sospensione della seduta aggiornandola a data successiva e solo dopo formale percorso di chiarimenti;
- all'uopo è stata inviata la proposta di deliberazione a tutti gli Enti consorziati, con nota del 3 Ottobre 2011, al fine di formalizzare e formulare tutte le dovute osservazioni da far pervenire all'Agenzia entro il 14 Ottobre 2011;
- in data 22 dicembre 2011 è stata regolarmente convocata l'assemblea e, non essendo pervenuta alcuna osservazione, è stato integrato l'ordine del giorno per discutere la presente proposta di deliberazione, ma la stessa non ha avuto modo di essere discussa in quanto si è deciso di addivenire alla discussione della Deliberazione con una proposta che fosse preliminarmente condivisa da tutti gli enti facenti parte dell'Agenzia.

Dato atto, però, che a tutt'oggi alcuna proposta di integrazione e/o di modifica alla deliberazione è

pervenuta, se non la valutazione di prendere atto della deliberazione all'unanimità dei componenti l'assemblea, e nell'ultima seduta del 22 febbraio 2012, quantunque non si è potuto procedere a deliberare per mancanza del numero legale, gli enti consorziati presenti, anche con riferimento alla nota prot. 2325/DB0500 del 21/2/2012, hanno all'unanimità dei presenti, deciso di chiedere ad ogni Comune un parere circa la loro interpretazione sulla natura giuridica dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, e nello specifico se fosse necessaria una modifica statutaria ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 3, L.122/2011 alla luce della modifica apportata dalla L.R. 10/2011 alla L.R. 1/2000;

Orbene a tutt'oggi sono pervenuti n. 9 pareri da parte dei Comuni consorziati ciascuno dei quali ha ben articolato la questione sotto un profilo giuridico, e nello specifico :

- il Comune di Grugliasco con nota prot. n. 1169 del 6 marzo 2012, ex multis ha specificato che “.....il legislatore regionale non ha innovato la precedente disciplina prendendo le mosse dall'attuale situazione giuridica dell'ente, in allora costituitosi: invero, non ha previsto espressamente, come già anzidetto, la trasformazione dell'Agenzia - costituitasi in forma di consorzio tra enti locali ex art. 31 TUEL - in ente pubblico di interesse regionale, disponendo espressamente, per l'operatività della norma, che gli enti consorziati provvedessero agli adempimenti necessari per l'adeguamento statutario, onde poter qualificare l'ente secondo la definizione indicata nella novella normativa” e quindi “.....la novella legislativa nulla dice circa la necessità della modifica statutaria al fine di procedere alla riattivazione degli emolumenti al cda e quindi nell'applicazione dell'art.6, comma3, della L.122/2010 ;
- ugualmente si esprime il Comune di Pecetto il quale con nota n° 1350 del 15/03/2012 delinea il non obbligo da parte dell'agenzia di modificare lo Statuto della stessa al fine della riattivazione degli emolumenti in mancanza di espressa disposizione normativa;
- di ugual parere è il Comune di Settimo Torinese il quale con nota n°1545 del 27/03/2012 il quale fa anche un passaggio sulla gerarchia delle fonti e quindi sul ruolo primario della Legge Regionale rispetto allo Statuto che è fonte secondaria. Infatti, nel caso di specie trattandosi di un Ente che è istituito con Legge Regionale, la stessa Legge se avesse preteso l'applicabilità delle sue disposizioni, subordinandole alla modifica statutaria, avrebbe direttamente inserito nella novella normativa il necessario richiamo alla modifica dello statuto. E conclude anch'esso chiarendo la non necessità della modifica statutaria ai fini dell'applicabilità dell'art.6, comma3, della L.122/2011;
- il Comune di Nichelino con nota n°1723 del 05/04/2012 ha ribadito anch'esso l'applicabilità dell'art.6, comma3, della L.122/2011 e quindi la riattivazione degli emolumenti, sospesi a cda, dalla modifica della L.R. 1/2000, senza necessaria ultronea modifica statutaria.

Tutto ciò premesso, rilevato :

- che la recente legge regionale n. 10 dell'11 luglio 2011, contenente disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011, al proprio art. 11 ha modificato la predetta legge regionale n° 1/2000, ed in particolare l'art. 8, ridefinendo l'ente come “*Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale*”, ma soprattutto chiarendo la sua natura di “*consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana*” ed “*ente pubblico di interesse regionale*”. “*L'ente pubblico di cui al comma 1, istituito e disciplinato dalla presente legge, assume forma di consorzio e la denominazione di Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale*” (comma 1 bis, come introdotto all'art. 8 della L.R. n° 1/2000 dal predetto art. 11 della L.R. n° 10/2011); “*Al comma 2 dell'art. 8 della L.R. 1/2000, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 17/2004, le parole 'in ambito metropolitano' sono soppresse*” (comma 4);
- che in data 21/2/2012 con nota prot. 2325/DB0500 la Regione Piemonte, alla luce dell'art. 11 della legge regionale 10/2011, ha espresso il proprio parere positivo in merito alla applicabilità dell'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010, agli amministratori dell'Agenzia;
- che per l'effetto, dalla data di entrata in vigore della modifica regionale n. 10 del 11 luglio 2011

possono essere corrisposti gli emolumenti agli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione ridefiniti per l'anno 2011 in applicazione alle disposizioni della L. n° 122/2010, art 6 comma 3, decurtati del 10% rispetto all'anno 2010;

Visto l'art. 7 comma 4 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole del Segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori che in data odierna sono rappresentati dalla presenza del Presidente del Collegio Dott. Felice Lupia;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 mentre non necessita di parere contabile in quanto la corrispondente spesa dovrà essere attivata con successivo provvedimento di variazione delle previsioni di bilancio;

Visto l'art. 134 del TUEL. sulla dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni;

Per le suesposte motivazioni si propone che

Il Consiglio di Amministrazione

Deliberi:

1. di dare atto che le disposizioni di cui all'art. 6 comma 3 della Legge 122/2010, sono applicabili nei confronti dell'Agenzia;
2. di prevedere la riattivazione della corresponsione delle indennità di funzione agli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10/2011;
3. di dare atto che l'indennità di funzione agli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea del 21 dicembre 2009, dovranno essere decurtati, in applicazione dell'art. 6 della L. n° 122/2010, del 10% rispetto all'anno 2010;
4. di comunicare alla prossima assemblea l'adozione del presente provvedimento
5. di rinviare a successivo provvedimento gli atti necessari e conseguenti per l'applicazione della presente deliberazione
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 8

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL PRESIDENTE Dott. Nigro Giovanni	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Dott.sa Giulia Colangelo